

## REVISIONE

di **ANDREA SCAINI**

### Revisori e bilanci, la confusione regna sovrana

*Il susseguirsi delle disposizioni in corso d'opera contribuisce a frammentare ulteriormente un quadro normativo già complesso di per sé.*

E' con vero sconcerto che revisori, sindaci e professionisti che affiancano le società di capitali e in particolare le Srl, stanno assistendo alla progressiva pubblicazione di nuove norme dapprima rese definitive, poi inopinatamente emendate fuori tempo massimo, e delle relative interpretazioni dottrinali, riguardanti sia il bilancio relativo al 2019, sia la disciplina degli organi di controllo. E' una brutta immagine per uno tra i primi 7-8 Paesi industrializzati del pianeta, che non riesce (o non vuole scientemente ed ideologicamente) a sviluppare una produzione normativa capace di favorire le imprese e rendere agevole o comunque sicuro e chiaro l'operato degli imprenditori.

Un esempio è la regolamentazione di come le società di capitali debbano e possano esprimere la sussistenza dei **requisiti di continuità aziendale** in tempo di Coronavirus: tale questione risulta infatti determinante, tra l'altro, ai fini di un futuro giudizio di legittimo operato degli organi sociali. In questo caso la norma (art. 7, D.L. 23/2020) era sì scritta nello stile tipico di questo periodo, ma la sua *ratio* era chiara: per il 2019 si può affermare che i requisiti di continuità aziendale sussistono in funzione di un'analisi contestuale riguardante esclusivamente gli elementi noti alla chiusura dell'esercizio o comunque **prima del 23.02.2020** ; per il 2020 tale affermazione andrà invece effettuata su base esclusivamente retrospettiva facendo riferimento a quanto esposto nel bilancio dell'anno precedente.

In funzione di tale norma l'OIC ha pubblicato 2 documenti: uno riguardante la neutralità del Covid ai fini dell'obbligo di effettuare o meno l'impairment test ex Principio **OIC9** (che appare coerente con la *ratio* della norma citata) e l'altro, definito Interpretativo 6 che, invece e inspiegabilmente, ne stravolge il significato nel ritenere non variato l'obbligo civilistico di fornire informativa quali/quantitativa prospettica sull'impatto della Pandemia, svuotando di significato la deroga prevista nell'art. 7, D.L. 23/2020 e scatenando una conseguente applicazione completa dell' **ISA Italia 570** a carico dei revisori.

Tale fattore, distorsivo della *ratio* della norma di riferimento, è ben testimoniato, a sua volta, da 3 documenti dottrinali importanti, di cui 2 del CNDCEC rispettivamente il 12.05 (dall'infelice titolazione) e a metà giugno (nuova versione della Relazione Unitaria Collegio Sindacale) e uno pubblicato da Assirevi (documento 235, "*Linee Guida alla Relazione di revisione in caso di deroga ex art. 7 D.L. 23/2020*" ).

Qualche giorno fa è arrivato l'annuncio che in un emendamento del D.L. 34/2020 viene fornita una interpretazione autentica della portata dell'art. 7, D.L. 23/2020 che smentisce OIC e i relativi documenti dottrinali, riaffermando la *ratio* come sopra accennata. Chiaramente ogni commento è inutile e stupisce che qualcuno riesca, nonostante tutto, a difendere ancora l'infelice formulazione dell'interpretativo n. 6 dell'OIC, stigmatizzata, tra l'altro, da un documento della Commissione studi dell'ODCEC di Mantova in fase di pubblica consultazione del documento stesso.

L'altra questione veramente assurda riguarda l'emendamento (criticato anche dal CNDCEC) che farebbe slittare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle c.d. **nano imprese** all'approvazione del **bilancio relativo al 2021** ; se tale emendamento dovesse essere confermato, sarebbe necessario provvedere immediatamente a chiarire due questioni: la prima è portare l'entrata in vigore del sistema di allerta al 1.09.2022 (che risulterebbe altrimenti irrimediabilmente privo del fondamentale ruolo dell'organo di controllo per le società di piccole dimensioni); la seconda riguarda cosa debbano fare quelle Srl che per il 2018 e il 2019 abbiano superato 2 dei 3 limiti precedentemente vigenti (8,8 fatturato, 4,4 di attivo e 50 dipendenti): hanno ancora l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore?